

NOVITA' VERSAMENTI
ACCORDO INTERCONFEDERALE NAZIONALE 17/12/2021

Il **17 dicembre 2021** è stato sottoscritto tra CGIL, CISL UIL e Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI un Accordo Interconfederale relativo alla bilateralità.

L'accordo aggiorna le quote di contribuzione in favore della bilateralità prevedendo un aumento di 4 euro/mese per ciascun lavoratore della quota nazionale EBNA che passa, quindi, da € 7,65 a € 11,65. Per effetto di tale variazione, tenuto conto altresì dei precedenti e invariati accordi vigenti a livello regionale, la contribuzione alla bilateralità artigiana delle imprese pugliesi tenute al versamento è aggiornata come in tabella :

Decorrenza	Imputazione quota	Competenza	N. mensilità
dal 01.01.2022 per i CCNL: - Area Alimentazione Panificazione; - Area Meccanica; - Autotrasporto merci.	Quota EBNA: € 11,65 nazionale + € 2,35 regionale = <hr/> € 14,00 FISSO	a carico del datore di lavoro	mensile, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore
Dalla data di rinnovo per gli altri CCNL di categoria.	Quota FSBA: 0,45% I.P. + 0,15% I.P.	a carico del datore di lavoro a carico del lavoratore	

I.P. = imponibile previdenziale

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: <https://www.ebapuglia.net/versamenti>

NOTA FSBA SU PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO ANNO 2022

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato nei giorni scorsi ha scritto ai Ministri del Lavoro e dell'Economia sostenendo, al pari delle parti sociali del comparto, l'opportunità di un ulteriore periodo di Cassa Covid, non potendo certo dirsi conclusa la fase pandemica con le conseguenze sul piano economico-produttivo e occupazionale. Al momento il decreto sostegni ter esclude questa eventualità. La vicenda, tuttavia, non pare conclusa alla luce di numerosi emendamenti presentati che potrebbero ripristinare un finanziamento della Cassa Covid.

La legge di bilancio per il 2022 (l. 234/2021), infatti, riformando gli ammortizzatori sociali, impone modifiche dello Statuto e dei Regolamenti del Fondo.

Il Fondo sta avviando interlocuzioni istituzionali, anche alla luce dell'intento condiviso dalle parti istitutive di gestire domande che facciano riferimento al periodo che muove dal 1° gennaio 2022. Non si esclude che, nelle more della fase di revisione, si debba applicare eventualmente il regime di cui al Regolamento FSBA del 30 aprile 2019.

Per tali ragioni, il Fondo sino alla data del 30 marzo 2022 non potrà acquisire e istruire nuove domande.

Alla c.a. dei Consulenti del Lavoro

Da un esame delle anagrafiche dei consulenti del lavoro, delle imprese e dei lavoratori presenti sulla piattaforma SINAWeb abbiamo riscontrato la mancanza di molti dati, prevalentemente quelli dei campi non obbligatori per accedere alla Sospensione Covid.

Pertanto, al fine di migliorare la qualità della collaborazione tra il nostro Ente, i consulenti del lavoro, le imprese ed i lavoratori aderenti abbiamo incaricato alcuni nostri collaboratori a contattarvi telefonicamente, con il solo

compito di completare i dati da inserire sulla piattaforma, con particolare riferimento all'indirizzo di posta elettronica e ad un numero di telefono a cui inviare nostre comunicazioni.

Il Coordinatore (Stefano Maggipinto)

ATTENZIONE: RENDICONTAZIONE DOMANDE COMPETENZA 2020

Come riportato in data 08/04/2021 su www.fondofsba.it, **relativamente alle domande di competenza 2020, è assolutamente indifferibile il termine del 18/04/2021 per effettuare la rendicontazione delle assenze**. L'ultima richiesta di fabbisogno al Ministero sarà effettuata in data 19/04/2021, pertanto rendicontazioni inserite successivamente al 18/04/2021 non potranno essere gestite.

ATTENZIONE: PRESENTAZIONE DOMANDE COVID 2020

In coerenza con quanto previsto dal messaggio INPS n° 1008 del 09/03 u.s., anche per FSBA si è convenuto di consentire, dalle ore 13:00 di oggi 19/03/2021 **la presentazione delle domande COVID di competenza 2020 entro e non oltre il 31/03/2021**, anche senza la dichiarazione di rifiuto CIG. Pertanto, da tale data non saranno più prese in considerazione domande COVID di competenza 2020.

CODICE 2Q - sgravio art.3 D.L. 104/2020

Il codice autorizzazione "2Q", che assume il nuovo significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 D.L. 104/2020", laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall'art. 27 del d.lgs. 148/15 (come nel caso di FSBA).

FSBA ha condiviso con l'INPS, che nel caso di aziende il cui ammortizzatore è gestito da FSBA e che quindi sono contraddistinte da c.a. 7B, la verifica delle ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e/o giugno 2020 potrà essere effettuata attraverso il "cruscotto cig/fondi". Tuttavia, non sempre l'informazione è presente/aggiornata.

Pertanto, prevalendo la necessità di dare tempestivo riscontro alle richieste che pervengono dalle aziende, la verifica che le suddette aziende abbiano avuto periodi di ammortizzatore ex art. 27 del d.lgs. 148/15 verrà effettuata ex post massivamente da FSBA in collaborazione con l'INPS.

Sotto il profilo operativo, pertanto, le imprese interessate possono utilmente fare richiesta del codice 2Q nel cassetto previdenziale dell'azienda, allegando i dati richiesti dal messaggio 4254 dell'INPS. Sarà direttamente FSBA a gestire, in un momento successivo e d'intesa con INPS, la fase dei relativi controlli.